

SENT. 145/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai magistrati:

Dott. Bruno Tridico - Presidente

Dott. Andrea Liberati - Giudice – relatore

Dott. Gianpiero Madeo – Giudice

con l'assistenza del segretario d'udienza Giuliana Di Vincenzo, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **21295/G.C.** del registro di Segreteria, nei confronti di **MANCINI Antonio** (C.F. MNCNTN72B01B317R), nato a Poggio Sannita (IS) il 1º febbraio 1972, residente a Pescara, nella qualità di agente contabile e responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Montesilvano per l'esercizio finanziario 2020, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Mattucci (C.F. MTTMNL75S46A488B) giusta procura in atti, a seguito di relazione di irregolarità depositata in data 17/10/2025, con la quale il magistrato incaricato dell'istruttoria, dott. Stefano Grossi, contestava una serie di irregolarità emerse dalla gestione contabile del sig. Antonio Mancini, chiedendone la condanna al risarcimento del presunto danno erariale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con relazione di irregolarità depositata in data 17/10/2025, il

magistrato incaricato dell'istruttoria, dott. Stefano Grossi, contestava una serie di irregolarità emerse dalla gestione contabile del sig. Antonio Mancini, agente contabile del Comune di Montesilvano per l'anno 2020, chiedendone la condanna al risarcimento del presunto danno erariale. In particolare, nella relazione istruttoria n. 366/2025 venivano segnalate le seguenti anomalie riferite al conto giudiziale 2020 dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Montesilvano, regolarmente comunicate all'amministrazione e all'agente contabile:

A) ammanco di cassa di € 1.096,50: all'atto del versamento in tesoreria delle somme riscosse nel periodo 21-31 gennaio 2020, è stato riscontrato un ammanco di denaro contante non versato, inizialmente quantificato in circa € 1.000,00 (oggetto di denuncia di furto) e poi precisato in € 1.096,05. Tale differenza corrisponde a somme incassate per il rilascio di carte d'identità elettroniche che risultano mancanti all'atto del deposito in banca. L'agente contabile aveva allegato al conto copia della denuncia di furto presentata il 6 febbraio 2020 presso la Stazione dei Carabinieri di Montesilvano;

B) discordanza di € 174,31 nelle riscossioni: dal raffronto tra il registro delle riscossioni dell'anno 2020 e l'importo totale riportato nel conto giudiziale, emerge una differenza di € 174,31 non dichiarata nel conto. In altre parole, l'agente contabile avrebbe effettivamente riscosso complessivamente € 67.870,73, a fronte di € 67.696,42 indicati nel conto, con un'eccedenza non contabilizzata pari a € 174,31;

C) ritardi nei versamenti in tesoreria: le somme riscosse nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, pari a complessivi € 10.653,27,

risultano versate in tesoreria solo nel mese di luglio 2020, in violazione dell'obbligo regolamentare di versamento entro il terzo giorno successivo alla riscossione. Tali versamenti cumulativi tardivi costituiscono un'anomalia rispetto alla regolare tempestività richiesta dal Regolamento di contabilità dell'ente (art. 33, c.1, Reg. contabile Comune di Montesilvano).

Dagli atti risulta che il conto giudiziale 2020 fu trasmesso dal Comune di Montesilvano alla Corte dei conti in data 04.11.2021. In fase istruttoria, la Corte ha richiesto integrazioni documentali all'ente (nota prot. 186 del 3.02.2025) e concesso una proroga; la documentazione e i chiarimenti richiesti sono stati forniti entro il 24.04.2025. Sulla base di tali risultanze, il Magistrato istruttore, Dott. Stefano Grossi, ha redatto la relazione n. 366/2025 del 29.10.2025, deferendo il conto al giudizio collegiale avanti questa Sezione giurisdizionale e formulando i rilievi sopra elencati, ritenendo sussistente un danno erariale corrispondente alle somme non versate e ravvisando profili di colpa grave a carico dell'agente contabile.

II. Si è costituito in giudizio il convenuto Antonio Mancini con comparsa di costituzione e risposta, contestando integralmente la fondatezza delle pretese attoree. In via preliminare, il convenuto ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come modificato dall'art. 1, lett. a), n.6 della legge 7 gennaio 2026 n.1. In particolare, la difesa evidenzia che la novella entrata in vigore il 22 gennaio 2026 si applica anche ai giudizi pendenti non ancora definiti (art. 6 L.1/2026) e prevede che "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni

decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti ne sono venuti a conoscenza". Poiché nel caso di specie il fatto dannoso (ammanco di cassa) si è verificato il 6 febbraio 2020, il termine quinquennale sarebbe decorso - in assenza di atti interruttivi tempestivi - al 7 febbraio 2025. Il primo atto interruttivo in senso tecnico (la relazione del 29.10.2025, notificata il 21.11.2025) è successivo a tale data. Inoltre, non vi sarebbero elementi per configurare un occultamento doloso del danno da parte dell'agente contabile idoneo a far decorrere il termine dalla scoperta dell'illecito, avendo, al contrario, il Mancini immediatamente segnalato l'ammanco al Sindaco e presentato denuncia all'Autorità giudiziaria, allegandone copia al conto giudiziale inviato all'ente. Sulla scorta di ciò, il convenuto chiede che l'azione sia dichiarata prescritta.

Nel merito, la difesa del Mancini deduce, in sintesi, l'assenza di responsabilità amministrativo-contabile del convenuto in relazione a tutti i rilievi, argomentando quanto segue.

Quanto all'ammanco di € 1.096,05 il convenuto afferma di aver operato con diligenza e correttezza, avendo custodito gli incassi del periodo 21-31 gennaio 2020 in cassaforte e successivamente affidato in data 6.02.2020 le due buste contenenti l'importo totale di € 4.521,73 al sub-agente contabile sig.ra *[omissis…]*, all'epoca incaricata dei versamenti in tesoreria per l'Ufficio Anagrafe. Giunta presso la banca tesoriera, la sig.ra *[omissis..]* riscontrava l'ammanco di circa € 1.000,00 e ne informava telefonicamente il Mancini, il quale nell'immediatezza riferiva l'accaduto

al Sindaco pro tempore e sporgeva formale denuncia di furto ai Carabinieri. Secondo la difesa, la consegna del denaro al sub-agente formalmente incaricato avrebbe trasferito su quest'ultimo gli obblighi di custodia e maneggio, così interrompendo il nesso causale tra la condotta del Mancini e l'evento dannoso. L'ammanco si sarebbe verificato, infatti, dopo che il denaro era uscito dalla sfera di controllo del Mancini e mentre era nella disponibilità dell'incaricato al versamento. In assenza di prova di specifiche violazioni delle procedure di custodia da parte del convenuto o di condotte colpose a lui imputabili, l'evento risulta estraneo al suo operato. La discrepanza tra la cifra indicata nella denuncia di furto (€ 1.000,00) e l'importo effettivo mancante (€ 1.096,50) è spiegata dalla circostanza che il convenuto, non presente al momento del conteggio in banca, si era basato sull'informazione approssimativa ricevuta telefonicamente dal sub-agente. Pertanto - conclude la difesa - il Mancini non avrebbe violato i propri doveri di diligenza né tenuto una condotta negligente o connotata da colpa grave in relazione all'ammanco, avendo anzi adottato tutte le cautele ragionevoli (custodia in cassaforte, delega a persona autorizzata, pronta denuncia) e tenuto un comportamento trasparente e collaborativo con l'amministrazione appena conosciuti i fatti.

Quanto alla discordanza di € 174,31 la differenza riscontrata è ricondotta ad un mero errore materiale di calcolo nella compilazione del conto giudiziale, privo di qualsivoglia incidenza sul piano del danno erariale, non essendo risultato alcun ammanco effettivo di tale importo. La difesa

sottolinea come si tratti di un'irregolarità contabile di entità assolutamente esigua e isolata, emersa solo per l'esercizio 2020, a fronte della regolarità delle scritture contabili negli altri esercizi esaminati (2019, 2021, 2022), senza richiesto di addebito nella relazione di irregolarità. Inoltre, il rendiconto del 2020 era stato sottoposto al controllo interno: il Responsabile del servizio finanziario aveva apposto il visto di regolarità contabile e l'Organo di revisione non aveva sollevato obiezioni, sicché l'agente contabile poteva fare affidamento sulle verifiche e parifiche operate dagli organi competenti. Tali circostanze escluderebbero qualsiasi profilo di dolo o colpa grave a carico del Mancini riguardo all'errore in questione, trattandosi al più di un involontario disallineamento contabile poi superato dalle verifiche.

Quanto ai ritardati versamenti (marzo-giugno 2020) si evidenzia che il periodo in contestazione coincide con la fase acuta dell'emergenza COVID-19, durante la quale l'attività lavorativa del Mancini venne svolta in larga parte in modalità smart working a causa dei provvedimenti di lockdown e delle restrizioni sanitarie vigenti. In particolare - deduce la difesa - nel marzo 2020 il convenuto lavorò in presenza solo fino al giorno 6, per poi proseguire da remoto; nell'intero mese di aprile rimase in lavoro agile; a maggio poté essere in ufficio solo due giorni (18 e 23); mentre a giugno rientrò stabilmente in presenza solo dal giorno 22. Tali dati (risultanti dai fogli presenza e comunicazioni di servizio dell'epoca, versati in atti) dimostrerebbero le oggettive difficoltà operative incontrate dall'agente contabile durante la prima fase pandemica. I versamenti delle somme riscosse in quei mesi furono pertanto eseguiti

non appena la situazione lo consentì, ossia nel mese di luglio 2020, a rientro in servizio avvenuto. La causa del ritardo va dunque individuata nella forza maggiore derivante dall'eccezionale situazione emergenziale, estranea alla volontà del convenuto. La relazione, del resto, non ha rilevato alcuna irregolarità per i periodi al di fuori dell'emergenza, a conferma del fatto che i ritardi furono circoscritti al contesto eccezionale della pandemia. In definitiva, secondo la difesa, neppure sul punto è configurabile una condotta negligente o imprudente sanzionabile, essendo il convenuto incorso in una violazione meramente formale dettata da circostanze eccezionali e non avendo arrecato alcun danno concreto all'erario (le somme sono state tutte regolarmente versate, sia pure in ritardo).

III. La Procura regionale ha depositato memorie e conclusioni ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, in data 23/04/2026, contestando le eccezioni e le difese del convenuto e insistendo per la declaratoria di irregolarità del conto.

In particolare, in punto di eccezione di prescrizione, la Procura ha richiamato che il conto (gestione 2020) risulta sottoscritto dall'agente contabile il 17/02/2021 ed è stato depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale in data 04/11/2021; la relazione del Magistrato relatore è del 29/10/2025 ed è stata depositata in data 30/10/2025 e notificata all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione in data 10/11/2025. Ai sensi dell'art. 150 c.g.c. il deposito della relazione del Magistrato istruttore nei cinque anni dal deposito del conto costituisce fatto impeditivo all'estinzione del giudizio; atteso che è il giudizio di

conto ad esitare – ai sensi dell'art. 149 c.g.c. – nella pronuncia di condanna alla restituzione delle somme mancanti, si determina, in pendenza dello stesso, l'effetto interruttivo della prescrizione dell'obbligo restitutorio; cosa diversa è l'azione di responsabilità ed i termini prescrizionali dell'azione che non è stata esercitata in questo caso.

Nel merito, quanto all'ammanco contestato, la Procura ha ritenuto inverosimile la spiegazione resa dall'agente contabile, osservando l'assenza di riscontro documentale alle relative affermazioni e sostenendo che l'eventuale consegna delle somme ad altri per il deposito non esime dalla responsabilità l'agente titolare del conto, che rimane responsabile della corretta rendicontazione e restituzione delle somme e dell'omessa vigilanza di terzi incaricati. Ha richiamato l'art. 194 R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e la necessità di idonea prova liberatoria, anche alla luce dell'irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture.

Quanto a discordanze e ritardi nei versamenti, la Procura ha valorizzato la divergenza nelle riscossioni di € 174,31 e ha indicato l'ammanco in € 1.096,05, sostenendo che tali circostanze restituiscono un quadro di "irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti"; ha inoltre sostenuto che la pandemia non costituisce motivazione impeditiva al deposito delle somme in banca "quantomeno per i tempi rilevati".

In ordine alla richiesta difensiva di applicazione L. 1/2026 (riduzione 30%), la Procura ha eccepito che non si tratta di giudizio di

responsabilità e che il giudizio di conto soggiace alle norme del Codice di giustizia contabile (Capo III) non riformate dalla legge in esame; ha inoltre affermato che la riduzione è esclusa in caso di dolo o illecito arricchimento (ritenuto sussistente).

Conclusivamente, la Procura ha chiesto al Collegio, previa dichiarazione di irregolarità del conto 24132 dell'esercizio 2020, di liquidare il debito nell'importo di € 1.270,36 e di disporre la condanna dell'agente contabile al pagamento dell'importo indicato, oltre interessi dalla data del deposito del conto.

III. All'udienza pubblica del 28 aprile 2026, udito il magistrato relatore, Dott. Andrea Liberati, il Sostituto Procuratore regionale Dott.ssa Ilda Coluzzi, il quale alla luce delle difese ha modificato le conclusioni della memoria espungendo l'importo di 172 euro, nonché l'avv. Emanuela Mattucci per il convenuto, che ha depositato reversale d'incasso bancaria sottoscritta dal sub-agente, la causa è stata riservata per la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sulle questioni preliminari - Eccezione di prescrizione. La prima questione da esaminare attiene all'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.

La Procura regionale ha concluso per il rigetto dell'eccezione, evidenziando che il conto (gestione 2020) risulta sottoscritto il 17/02/2021 e depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale il 04/11/2021, mentre la relazione del Magistrato

istruttore è del 29/10/2025, è stata depositata il 30/10/2025 e notificata all'agente per il tramite dell'amministrazione il 10/11/2025.

Secondo il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 150 c.g.c., il deposito della relazione del Magistrato istruttore nei cinque anni dal deposito del conto costituisce fatto impeditivo dell'estinzione del giudizio di conto. Atteso che è il giudizio di conto ad esitare – ai sensi dell'art. 149 c.g.c. – nella pronuncia di condanna alla restituzione delle somme mancanti, la Procura ha sostenuto che in pendenza di esso si determina l'effetto interruttivo della prescrizione dell'obbligo restitutorio, distinto dall'azione di responsabilità e dai relativi termini (azione non esercitata nel caso di specie).

Osserva il Collegio che nel caso in esame, il fatto produttivo del principale danno indicato (ammanco di cassa conseguente al furto denunciato il 6 febbraio 2020) si è verificato integralmente nell'anno 2020 e non risulta alcun comportamento di occultamento doloso da parte dell'agente contabile: al contrario, come accertato in fatto, il Mancini ha prontamente denunciato l'ammanco e ne ha dato piena comunicazione agli organi competenti, allegando la relativa documentazione al conto giudiziale 2020.

Ciò detto, nei giudizi di conto la prescrizione si interrompe e rimane sospesa per effetto del deposito del conto. In base alle norme attuali, regolate dal Codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016), il deposito del conto presso la segreteria della Sezione giurisdizionale determina l'incardinazione automatica del giudizio. L'art. 140, comma 3, del Codice della giustizia contabile stabilisce espressamente che "*Il*

deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio". È proprio in tale momento che, secondo un principio ormai consolidato, va individuata la pendenza della lite.

L'art. 66, comma 3, del medesimo Codice dispone, come principio generale, che il termine di prescrizione è sospeso per il periodo di durata del processo. Pertanto, il deposito del conto, determinando la costituzione in giudizio dell'agente e la pendenza della lite, attiva la sospensione della prescrizione per tutta la durata del processo

Il conto risulta essere stato depositato il giorno 4 novembre 2021, mentre la relazione del magistrato istruttore è del 29 ottobre 2025, notificata all'agente contabile in data 21 novembre 2025. Rispetto a tutti i fatti contestati, quindi, il quinquennio non risultava decorso (la stessa relazione, peraltro, veniva redatta anche al fine di interrompere la prescrizione: cfr. pag. 6, in fine).

L'eccezione di prescrizione non può pertanto essere accolta.

2. Nel merito - Sulla responsabilità dell'agente contabile e i rilievi contestati. Il giudizio di conto è finalizzato ad accertare la regolarità del conto presentato dall'agente contabile e l'eventuale responsabilità di quest'ultimo per esborsi non giustificati, ammanchi o altre irregolarità riscontrate. In tale giudizio opera la caratteristica inversione dell'onere della prova: all'agente contabile, in presenza di irregolarità o disavanzi, spetta dimostrare di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi e che eventuali differenze non sono a lui imputabili nemmeno a titolo di colpa grave. In difetto di tale prova liberatoria, l'agente è tenuto a

reintegrare le somme mancanti, salva naturalmente l'adozione dei provvedimenti sanzionatori e risarcitori conseguenti.

2.1. Nel caso in esame, il Collegio ritiene che in relazione alla principale posta di € 1.092 il convenuto Antonio Mancini sia riuscito a fornire sufficienti giustificazioni per escludere una sua responsabilità contabile.

Ai sensi dell'art. 194 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento di contabilità generale dello Stato), "*Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti, e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili...*".

Relativamente all'ammanco di € 1.096,50, somma mancante all'atto del versamento in tesoreria delle riscossioni di fine gennaio 2020, il Collegio rileva che il sig. Mancini ha dimostrato sufficientemente di aver adottato le cautele e gli adempimenti atti a garantire la corretta custodia e versamento di tali somme: egli custodì il denaro in cassaforte fino al momento del deposito, quindi il 6 febbraio 2020 lo consegnò per il versamento al dipendente *[omissis..]*, formalmente nominato sub-agente contabile per l'Ufficio Anagrafe con specifico incarico di

effettuare i versamenti in tesoreria. Tale prassi era conforme alle disposizioni vigenti presso l'ente (delibera G.C. n. 277/2018 e provvedimento dirigenziale prot. 65312/2019, di nomina del sub-agente), non risulta mai contestata dall'Amministrazione, e non costituisce di per sé violazione di obblighi: l'agente contabile ben può avvalersi di un coadiutore o incaricato, ove regolarmente autorizzato, per le operazioni di cassa. Dalle risultanze istruttorie risulta che l'ammanco venne accertato dal sig. *[omissis..]* presso la banca tesoriera (Banca UBI) al momento di effettuare il versamento, allorché si constatò che dai plichi consegnati mancavano circa € 1.000,00 in contanti. Immediatamente informato per via telefonica, il Mancini si attivò recandosi dal Sindaco per riferire l'accaduto e, su indicazione di quest'ultimo, sporse tempestiva denuncia all'Autorità giudiziaria entro poche ore.

Alla luce di tali circostanze, l'evento dannoso (la sottrazione delle somme) può ben essersi verificato al di fuori della sfera di controllo diretto dell'agente contabile convenuto. Prima del versamento in banca le somme erano correttamente custodite, mentre dal momento della consegna al sub-agente incaricato, le obbligazioni di custodia gravanti sul Mancini si sono trasferite in capo al consegnatario, che mai ha contestato l'entità del denaro e ha assunto la responsabilità della buona riuscita dell'operazione fino al deposito in tesoreria.

Non sussistono quindi, ad avviso del Collegio, presupposti certi di cui all'art. 194 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, *"né per negligenza, né per indugio nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del*

denaro". Nel caso in esame, ritiene il Collegio che il Mancini abbia, sia pur sufficientemente, assolto al richiesto onere di prova: egli, come detto, non è stato negligente, avendo custodito le somme secondo regola e avendole consegnate per il versamento a persona legittimata e a ciò deputata; né ha frapposto indugi od omissioni nell'attivarsi per la preservazione del denaro, dal momento che - una volta informato della sottrazione - ha immediatamente avvisato i superiori e denunciato il fatto agli organi di polizia, mettendo l'amministrazione comunale in condizione di intervenire. La distinta del versamento in banca depositata in udienza dalla difesa, sottoscritta dal sub-agente, contribuisce a non escludere l'avvenuta consegna del denaro. Non risultano quindi violazioni imputabili al convenuto non previste dalla prassi dell'ente, né comportamenti imprudenti tali da agevolare l'evento furtivo.

Al contrario, la condotta successiva del Mancini è stata improntata alla massima trasparenza: egli ha allegato la denuncia di furto al conto giudiziale 2020 presentato alla Ragioneria comunale, evidenziando spontaneamente la perdita subita. Tale modo di agire è difficilmente compatibile con l'ipotesi di una sua personale responsabilità dolosa - del tutto indimostrata - o gravemente colposa nell'ammanco. A fronte di ciò, la relazione non ha del resto ipotizzato elementi atti a dimostrare che il convenuto avesse orchestrato o agevolato la sottrazione del denaro, né che abbia in qualsiasi modo tratto vantaggio privato dalla vicenda (ad esempio attraverso un indebito arricchimento).

Va a riguardo, rilevato che l'eventuale addebito colposo all'agente contabile conseguirebbe ad esempio al superamento del limite di

giacenza, alla custodia impropria delle chiavi (ad esempio lasciare la chiave inserita nella toppa della cassaforte, oppure nascosta in un cassetto della stessa stanza facilmente intuibile o non chiuso a chiave), nella mancata attivazione di eventuali sistemi di sicurezza (non aver inserito l'allarme dei locali o aver lasciato finestre/porte aperte a fine turno), nonché in caso di denaro lasciato fuori dalla cassaforte (ad esempio nei cassetti della scrivania, anche se chiusi a chiave, o in armadietti metallici non idonei), circostanze tutte non emerse nel caso in esame. Vai inoltre rilevato che all'agente contabile non può neanche essere ascritto di aver ritardato il versamento delle somme in tesoreria, con ciò aumentando la giacenza, in quanto le somme versate in ritardo sulla base della relazione di irregolarità sono relative a mesi successivi (marzo, aprile, maggio e giugno) a quelli nei quali si è verificato l'ammanco (denuncia del 6 febbraio 2020).

In conclusione, il Collegio rileva che il danno da € 1.096,05 non può essere imputato alla condotta dell'agente contabile convenuto, avendo fornito giustificazione dell'ammanco mediante denuncia di furto e non avendo violato obblighi di custodia. Pertanto, il disavanzo di € 1.096,05 non è recuperabile nei confronti del sig. Mancini.

2.2. Per quanto concerne il secondo rilievo, la discordanza di € 174,31 nelle riscossioni, il Collegio ritiene che l'agente contabile non abbia fornito prova sufficiente a giustificare la differenza riscontrata tra l'importo effettivamente riscosso (€ 67.870,73) e quello riportato nel conto giudiziale (€ 67.696,42), pari a € 174,31. Risulta irrilevante il fatto che il conto è stato vistato dal responsabile del servizio finanziario ed è

senza rilievi dei revisori.

Sussiste quindi un'irregolarità contabile, in relazione alla quale, tuttavia, il magistrato relatore, così come la Procura in udienza, non contesta il mancato versamento.

2.3. Relativamente al ritardo nei versamenti (marzo-giugno 2020), con violazione del termine previsto dal regolamento di contabilità comunale di versamento entro tre giorni delle somme riscosse dagli agenti contabili interni, i fatti sono pacifici: tra marzo e giugno 2020 l'ufficio anagrafe di Montesilvano ha continuato a riscuotere (seppur in misura ridotta) diritti per carte d'identità elettroniche, ma tali incassi, a causa dell'emergenza pandemica in corso, si sono accumulati e sono stati versati cumulativamente in luglio 2020, dunque ben oltre i termini ordinari.

Tuttavia, tale contestazione, configurante pacifica irregolarità gestionale, non si è tradotta in una contestazione di addebito e non giustifica una condanna del convenuto. L'irregolarità rilevata potrà semmai formare oggetto di raccomandazione di carattere organizzativo - affinché, per il futuro, l'agente adotti misure idonee a garantire la continuità delle operazioni di versamento anche in situazioni emergenziali - ma non dà luogo, in questa sede, ad obblighi risarcitori a carico dell'agente contabile, mancando sia il danno erariale attuale sia la colpa grave.

3. **Conclusioni.** Per tutte le suesposte ragioni, il conto deve essere ritenuto irregolare nei limiti sopraindicati.

Ne consegue che il giudizio di conto in esame va definito con il discarico dell'agente contabile dall'obbligo di reintegro delle somme.

Le spese del giudizio sono a carico dell'agente stante l'irregolarità formale del conto.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:

-dichiara infondata nel merito la richiesta di addebito relativa all'ammanco di cassa di € 1.096,05 per le ragioni esposte in parte motiva;

- accerta l'irregolarità di natura formale del rilievo sub 2.2 (discordanza di € 174,31 nelle riscossioni) e sub 2.3 (ritardi nei versamenti);

- le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate dalla segreteria della Sezione in calce al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del Codice di giustizia contabile.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 28/04/2026

Il Giudice estensore	Il Presidente
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*
(Dott. Andrea Liberati)	*(Dott. Bruno Tridico)*

Depositato in Segreteria, lì 30.04.2026 Il Direttore della Segreteria

F.to Antonella Lanzi

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

Giudizio N. 21295/G.C.

Nota delle spese liquidate ai sensi del "Codice della giustizia contabile", art. 31, comma 5, con nota a margine della suestesa sentenza di condanna pronunziata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso dal Magistrato Relatore ai conti, contro l'agente contabile: Antonio Mancini

	Fogli	Importo
-Originale relazione di irregolarità	1	16,00
D.P. di fissazione udienza	1	16,00
Spese di notifica		-------
Originale sentenza di condanna	1	16,00
Totale		**48,00**

(Diconsi euro quarantotto/00) posti a carico del soccombente Antonio Mancini.

Il direttore della Segreteria

dott.ssa Antonella Lanzi

(firmato digitalmente)